

n°496/16RG
n°2655/16REP.REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O. dott. Omar Martino Antonio Orrigo, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Trento, letti gli atti e le deduzioni delle parti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 25/10/2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 496/2016 del ruolo generale

TRA: nato il 26/12/1988 in Gambia, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Frizzi;

CONTRO: Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura di Verona;

CON L'INTERVENTO DEL: Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento;

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/08.

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: annullamento del provvedimento di diniego della protezione internazionale; in subordine, riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

CONCLUSIONI DEL P.M.: accoglimento del ricorso.

FATTI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE:

Con ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/08, depositato, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 150/2011, in data 11/02/2016, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Verona pronunciato in data 10/12/2015, notificato in data 12/01/2016.

Sosteneva, invero, il richiedente: 1) di essere nato il 26/12/1988 a Sandu Misera in Gambia; 2) di aver frequentato la scuola media a Basse e le superiori a Janjabure; 3) di avere genitori viventi, tre fratelli e una sorella sposata; 4) di essere stato assunto in polizia alla fine delle scuole superiori e di avere prestato servizio a Fajinkunda.

In ordine, poi, alle vicende personali che hanno determinato il ricorrente a lasciare il paese d'origine per rifugiarsi in Italia, risulta acclarato quanto precedentemente riepilogato dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato e confermato dal ricorrente durante l'interrogatorio libero disposto nel corso del giudizio.

Il ricorrente, invero, sosteneva di essere stato costretto ad allontanarsi dal suo paese per garantire la propria incolumità, essendo stato accusato - ingiustamente, a suo dire - di insubordinazione e comportamento contrario al governo.

Ciò perché, il Danjo, in data 24 marzo 2012, contravveniva ad ordini militari, ritenuti ingiusti, rifiutandosi di malmenare un oppositore politico, al cui arresto aveva partecipato. A seguito di ciò, veniva interrogato dall'Agenzia di Intelligence (NIA) e costretto con la violenza a firmare una dichiarazione di colpevolezza come oppositore politico.



Sosteneva, altresì, di essere stato detenuto illegalmente in attesa di giudizio e, soltanto due mesi dopo, con l'intervento del legale, assunto dal padre per assisterlo nel processo, riusciva ad ottenere la libertà temporanea su cauzione e con garanzia personale del di lui padre, nonché la fissazione dell'udienza di comparizione.

Orbene, per il timore di non avere garantito un equo processo o addirittura di essere ucciso, il 27/05/2012 decideva di fuggire nel Senegal e, da qui, attraverso il Mali, si trasferiva prima in Nigeria e poi, dopo qualche mese, in Libia, dove dimorava per un anno e 10 mesi, finché nell'agosto del 2014, si imbarcava alla volta dell'Italia, dove giungeva dalla costa siculo.

Il Ministero dell'Interno, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, inviata via PEC in data 13/05/2016, con la quale chiedeva l'integrale rigetto del ricorso proposto, stante l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese azionate.

Il Pubblico Ministero dichiarava di intervenire in giudizio con comparsa depositata in data 11/07/2016, con la quale chiedeva l'accoglimento delle richieste formulate dal ricorrente.

All'udienza camerale di discussione del 25/10/2016, alla presenza del solo difensore del ricorrente, la causa veniva assunta in riserva.

La domanda di protezione internazionale, formulata dal ricorrente è fondata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma lett. e) e art. 8, lett. e) DLgs 251/2007, e pertanto viene accolta.

In ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie *sub iudice*, infatti, c'è da dire che gli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 251 del 2007 prevedono i presupposti per il riconoscimento del predetto status di rifugiato internazionale che consistono, in primo luogo (art. 7), nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi e tali da rappresentare una violazione dei diritti umani che possono assumere la forma di : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o altro; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. La presenza di siffatti atti, tuttavia, non implica di per sé la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato, poiché i detti atti debbono essere collegati a ben specifici motivi di persecuzione come indicati nell'art.8 e, cioè, motivi di: a) «razza»; b) «religione»; c) «nazionalità»; d) «particolare gruppo sociale»; e) «opinione politica».

Ciò posto, è doveroso richiamare l'orientamento prevalente della Suprema Corte secondo cui il requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della



persecuzione - incombe necessariamente sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 23/08/2006 n. 18353).

Inoltre, la S.C. ha chiarito, in termini categorici, che la materia oggetto della presente controversia non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio" (Cass. 26/09/2015 n. 19197).

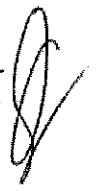
In relazione alle circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, inoltre, si deve ritenere, per orientamento consolidato della S.C., al quale il giudicante, condividendolo, aderisce appieno, il regime dell'onere della prova, previsto dall'art. 3 del D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251, in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, stante la difficoltà dell'accertamento da effettuarsi da parte del giudice, deve necessariamente essere inteso nel senso che, se il richiedente non ha fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se il richiedente: a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) ha fornito un'ideale motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il caso concreto; d) ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, nel complesso, attendibile.

Secondo i principi generali sull'onere della prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda, poi, si deve ritenere che, per ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il ricorrente ha l'onere di dimostrare la presenza di quei requisiti necessari per poter essere qualificato come "Rifugiato" ai sensi della normativa sopra specificata.

In altri termini, è imprescindibile, in particolare, che l'istante fornisca la prova della sussistenza della persecuzione personale e diretta che lo stesso avrebbe subito nel Paese ove è nato e sempre vissuto; che tale persecuzione sia cagionata da ragioni politiche, religiose ovvero di altra natura sempreché rilevanti ai sensi dell'art. 2, lett. e), D.Lgs citato; che ricorra la fondata possibilità che l'eventuale ritorno in patria sia accompagnato dalle citate persecuzioni, che rendano verosimile l'esposizione del richiedente a quel grave danno rilevante a cui fa riferimento la normativa ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Al riguardo, tuttavia, può dirsi consolidato il condivisibile orientamento secondo il quale, si può ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato possa essere valutato con minor rigore, in considerazione del fatto che tanto più grave risulta la persecuzione, tanto minore è - evidentemente - la possibilità per lo straniero di fornirla. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, l'onere della prova di chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" può ritenersi assolto qualora costui riesca a dimostrare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio.

Venendo, dunque, ai fatti oggetto del presente giudizio, deve ritenersi ampiamente dimostrata, a parere del decidente, la sussistenza, nella fattispecie, di atti discriminatori o di comprovata persecuzione "giudiziaria" nei confronti del richiedente, perpetrata mediante abuso dei poteri riservati all'Autorità Giudiziaria del suo Paese d'origine e per motivi dichiaratamente politici.



Come correttamente evidenziato nelle conclusioni rassegnate dal P.M. nella comparsa di intervento depositata il 11/07/2016 in ordine alla fondatezza della invocata richiesta di protezione internazionale, può ritenersi acclarata la verosimiglianza della vicenda narrata dal ricorrente.

Il Danjo, infatti, ha presentato circostanziata richiesta di asilo politico in data 02/10/2014, appena un paio di mesi dopo il suo ingresso in Italia, avvenuto nell'Agosto del 2014. I fatti narrati, poi, trovano riscontro documentale nel tesserino di riconoscimento come appartenente alle forze di polizia del Gambia e nel certificato di avvenuto superamento del "Basic Police Training Course" svolto dal 1° settembre 2010, al 31 ottobre 2010, nonché documento dal quale risulta che il ricorrente è ricercato dalle forze di Polizia del Gambia per disobbedienza a ordini militari e altri reati (Cfr. allegati "d", "e" e "g" al ricorso introduttivo).

A fronte, poi, di tale produzione documentale e della dovizia dei particolari – doveri degli appartenenti alle forze di polizia del Gambia e relativo regolamento; tipo e metodologia dell'addestramento ricevuto; ordini contravvenuti, reati contestati e motivazioni dell'accanimento giudiziario – relativi alla vicenda personale del richiedente, forniti, sia in sede di audizione presso la Commissione territoriale di Verona, che nel corso del presente giudizio, non c'è motivo plausibile per dubitare, in mancanza di precisi riscontri in senso contrario, dell'attendibilità e della buona fede del richiedente.

Infine, il fatto che il ricorrente abbia dimostrato - producendo nel corso del giudizio adeguata documentazione - di aver intrapreso corsi di apprendimento della lingua italiana, seminari di orientamento e tirocinio al lavoro, nonché lodevole attività di volontariato, offre elementi di valutazione idonei a giustificare un giudizio prognostico favorevole circa le concrete possibilità del richiedente di un inserimento sociale futuro nel contesto sociale della nazione ospitante (cfr. documentazione depositata, in copia cartacea, all'udienza del giorno 25/10/2016).

Per tutti i suesposti motivi, dunque, stante l'accoglimento della domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, formulata in via principale dal ricorrente, il provvedimento di data 10/12/2015, emesso dalla Commissione Territoriale per Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, notificato 12/01/2016 deve essere annullato, non rinvenendosi, nella fattispecie, alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 12 del citato Dlgs. 251/2007; conseguentemente, l'accoglimento della domanda principale assorbe interamente sia la domanda di riconoscimento della "protezione sussidiaria", sia la domanda di cd. "protezione umanitaria", avanzate, rispettivamente, in via gradatamente subordinata dal ricorrente. Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne rende equa la compensazione.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

ANNULLA il provvedimento, pronunciato in data 10/12/2015, notificato in data 12/01/2016, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona.

RICONOSCE a nato il 26/12/1988 a Sandu Misera in Gambia, lo Status di Rifugiato, accordandogli, per l'effetto, la protezione internazionale, ai sensi dell'art. 11 del DLgs 19/11/2007, num. 251.

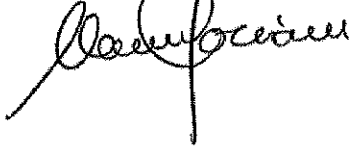
COMPENSA interamente tra le parti in causa le spese del presente giudizio.



MANDA alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento.

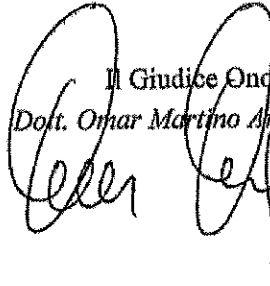
Così deciso in Trento, il 17/11/2016

IL CANCELLIERE
Manuel Floriani



Il Giudice Onorario

Dott. Omar Martino Antonio Orrigo



TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IL

18 NOV 2016



IL CANCELLIERE
Manuel Floriani



